



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 22 del 29/07/2020**

**Oggetto :**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **20:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	NO
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Come disciplinato con la deliberazione di GC N. 36, adottata in data 18/03/2020, recante: "Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute collegiali", la presente seduta si svolge in presenza e videoconferenza.

Sono presenti fisicamente: Faccenda Enrico, Dacomo Francesca, Penna Claudio, Gallino Giovanni, Ferrero Giuliano, Campo Matteo, Stroppiana Daniela Teresa, Damonte Marco, Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Maccagno Andrea, Malvasi Simona, Destefanis Lidia

Sono presenti in remoto: Morello Gian Michele

Il Segretario Comunale Assiste all'adunanza in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** il Titolo III *Riordino della disciplina dei Tributi locali* del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare all'art. 52 il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare, con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, eccetto l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**CONSIDERATO** che, alla luce della esperienza applicativa, si rende opportuno disporre di un documento finalizzato alla semplificazione e alla definizione delle procedure di liquidazione e riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali, perché possa essere di agevole attuazione per gli uffici e di semplice consultazione per i contribuenti;

**RILEVATA**, quindi, la necessità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge più recente, anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e contenuti del Regolamento;

**VISTI** i commi 158-169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**RAMMENTATI** i commi 784-814 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio per il 2020) recanti la riforma della disciplina della riscossione e il R.D. n. 639 del 14/04/1910, recante la disciplina dell'ingiunzione fiscale;

**RICHIAMATO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che *"[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...]"*;

**TENUTO CONTO** che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato dall'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 dall'articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del c.d. D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: *"In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre" [...]"*;

CONSIDERATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

VALUTATA la necessità di procedere all'abrogazione del precedente Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11/2007, dichiarandone comunque l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 162 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. b), il quale disciplina le funzioni dell'organo di revisione in relazione ai pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

RICHIAMATA infine la Legge n. 212 del 27/7/2000.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

All'unanimità dei voti, espressi in forma palese

*(I consiglieri presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale)*

### **DELIBERA**

1. di approvare il testo definitivo del "Regolamento Generale delle Entrate Comunali", allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di abrogare il Regolamento Generale delle entrate richiamato in premessa a far data dal 1° gennaio 2020, dichiarandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
3. di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento di cui all'Allegato A entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2020;
4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito istituzione del Comune, nonché di provvedere ad inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
FACCENDA Enrico \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA SACCO BOTTO Anna \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Allegato a)**

**COMUNE DI CANALE**  
**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE**  
**ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 29/07/2020

## SOMMARIO

TITOLO I NORME GENERALI .....	4
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento .....	4
Art. 2 Definizione delle entrate.....	4
Art. 3 Disciplina delle entrate.....	5
Art. 4 Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe .....	5
Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni .....	6
Art. 6 Soggetti responsabili .....	6
TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE.....	8
Art. 7 Forme di gestione.....	8
Art. 8 Riscossione volontaria e attività di liquidazione .....	8
Art. 9 Rapporti con gli altri uffici.....	9
Art. 10 Attività di verifica e controllo.....	9
Art. 11 Recupero bonario .....	10
Art. 12 Accertamento esecutivo delle entrate tributarie .....	11
Art. 13 Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali.....	12
Art. 14 Sanzioni. Principi generali.....	13
Art. 15 Interessi .....	13
Art. 16 Verifica della regolarità tributaria per attività commerciali o produttive .....	14
Art. 17 Riscossione coattiva .....	15
Art. 18 Crediti inesigibili o di incerta riscossione .....	17
Art. 19 Azioni cautelari ed esecutive .....	18
Art. 20 Notifica degli atti di accertamento.....	18
Art. 21 Ripetibilità delle spese di notificazione e di riscossione.....	19
TITOLO IV TUTELA DEL CONTRIBUENTE .....	21
Art. 22 Principi generali .....	21
Art. 23 Informazione del contribuente .....	21
Art. 24 Conoscenza degli atti e semplificazione .....	21
Art. 25 Motivazione degli atti e contenuti.....	22
Art. 26 Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.....	22
TITOLO V ATTIVITA' CONTENZIOSA E ISTITUTI DEFLATIVI.....	23
Capo I – Tutela giurisdizionale .....	23
Art. 27 Interpello del contribuente .....	23
Art. 28 Contenzioso tributario .....	25
Art. 29 Autotutela .....	25
Capo II – Accertamento con adesione .....	27

Art. 30 Presupposti.....	27
Art. 31 Procedimento ad iniziativa del Comune .....	28
Art. 32 Procedimento ad iniziativa del contribuente .....	29
Art. 33 Esito negativo del procedimento .....	30
Art. 34 Contraddittorio e perfezionamento dell'accertamento con adesione .....	30
Art. 35 Effetti dell'accertamento con adesione .....	31
TITOLO VI VERSAMENTI, RATEAZIONI, RIMBORSI E INTERESSI.....	32
Art. 36 Modalità dei versamenti .....	32
Art. 37 Importi di modesto ammontare .....	33
Art. 38 Rateazioni.....	33
Art. 39 Rimborsi .....	35
Art. 40 Compensazioni.....	36
TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE .....	38
Art. 41 Norme finali.....	38
Art. 42 Norme abrogate.....	38
Art. 43 Rinvio dinamico .....	38
Art. 44 Pubblicità del Regolamento .....	38
Art. 45 Entrata in vigore del Regolamento.....	39

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con l'esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 27/07/2000 n. 212, dall'art. 1 commi 158-269 della L. 27/12/2006 n. 296, dall'art. 1 commi 784-814 L. 27/12/2019 n. 160 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate ed a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi; a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso; a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.
4. La finalità del presente Regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

### Art. 2

#### Definizione delle entrate

1. Costituiscono ENTRATE TRIBUTARIE quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'Art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.



## **Art. 3**

### **Disciplina delle entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata, anche tributaria, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento. Il termine per approvare i regolamenti relativi al precedente periodo è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma, con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
3. I regolamenti adottati entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, i regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ed ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 commi da 15 a 15 quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificati dall'art. 15 bis co. 1 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019.
5. Ove non venga adottato Regolamento, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 4**

### **Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote, i canoni, le tariffe ed i corrispettivi riferiti alle rispettive entrate patrimoniali o tributarie sono determinate con apposito atto dell'organo competente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario o nei diversi termini stabiliti dalla legge.

2. Le aliquote sono determinate con lo scopo di perseguire l'equità fiscale ed in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
3. I canoni sono fissati in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori con apposite deliberazioni anche in corso di esercizio.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi, anche in corso di esercizio, sono determinati in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura anche parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.
5. Le tariffe ed i prezzi pubblici relativi ad entrate non tributarie, possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
6. In caso di mancata approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, salvo diversa disposizione legislativa.

## **Art. 5**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinati dai regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da disposizioni di legge successive all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che il Comune inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **Art. 6**

### **Soggetti responsabili**

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano delle Risorse e degli Obiettivi o il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata. I predetti responsabili sottoscrivono ogni

provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune e tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

3. Può essere altresì nominato un Funzionario responsabile della riscossione il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 R.D. n. 639/1910. Il funzionario responsabile della riscossione è pertanto investito delle funzioni concernenti tutte le procedure esecutive, ossia pignoramenti mobiliari ed immobiliari, pignoramenti presso terzi e vendita all'incanto.

4. Il Funzionario responsabile della riscossione viene nominato dal dirigente o, in assenza di questo, dal responsabile apicale dell'ente ed è scelto tra i dipendenti del Comune fra persone in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

5. Il funzionario responsabile dell'entrata e della riscossione di cui ai commi precedenti inoltre valutano l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere anche in virtù di quanto disposto dall'art. 17 sulla Riscossione coattiva del presente Regolamento.

6. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, tali soggetti affidatari devono, a loro volta, nominare un funzionario responsabile della riscossione, scelto tra i propri dipendenti, il quale deve soddisfare i medesimi requisiti richiesti per il funzionario responsabile interno al Comune, di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

7. Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019 in merito alle modalità di mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni della riscossione.

8. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

## TITOLO II

### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Art. 7

##### Forme di gestione

1. Per quanto attiene alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:
  - a. in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - b. mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta per al quale non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.
3. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. È consentito affidare all'esterno l'attività di accertamento istruttorio, quale attività di ricerca e rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento.
4. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### Art. 8

##### Riscossione volontaria e attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o dei soggetti incaricati della gestione, nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Canale delle tariffe, delle aliquote, dei canoni dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo entrata o servizio. Potranno essere utilizzate comunque innovative forme di pubblicità.
2. La riscossione volontaria delle entrate tributarie, per la quale vige l'obbligo di autoliquidazione, avviene secondo i termini e le modalità previste dalla legge o indicate nei regolamenti dei singoli tributi e sarà cura del Comune o dei soggetti incaricati della gestione,

rendere noti i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti. Sarà altresì cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti o negli atti di riscossione delle entrate patrimoniali.

3. Qualora non siano espressamente stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari i termini per il versamento dei tributi, il Consiglio Comunale, ovvero, in caso di urgenza, la Giunta Comunale, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, ne dispone, con apposita determinazione, le scadenze.

4. Nel caso in cui le tariffe e le aliquote dei tributi comunali, a seguito di proroga di legge del termine di approvazione del bilancio di previsione, vengano modificate successivamente alle scadenze di versamento dei detti tributi, il Consiglio Comunale, ovvero, in caso di urgenza, la Giunta Comunale, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, potrà posticipare i termini di pagamento con apposita determinazione, dandone adeguata pubblicità.

5. L'attività di liquidazione, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, è svolta dal concessionario con le modalità indicate nell'atto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## **Art. 9**

### **Rapporti con gli altri uffici**

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

## **Art. 10**

### **Attività di verifica e controllo**

1. I soggetti di cui all'art. 6 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e alla irrogazione delle sanzioni tributarie amministrative. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata provvede quindi all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
3. Durante le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, il funzionario responsabile deve utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure, ottimizzare i risultati e favorire le attività di riscossione.
4. Le predette attività possono essere effettuate anche mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 1 co. 691 L. n. 147/2013.
5. Ai fini della riscossione, anche coattiva, i funzionari responsabili e i soggetti incaricati della riscossione, possono accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria, nonché alla consultazione delle banche dati catastale, ipotecaria, e del pubblico registro automobilistico. Sotto la propria responsabilità, il Comune consente inoltre ai soggetti di cui al precedente comma 6 l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti e previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (GDPR n. 2016/679).
6. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.

## **Art. 11**

### **Recupero bonario**

1. Il Responsabile dell'entrata, prima di attivare le procedure di cui al presente Capo, può sollecitare il pagamento concedendo al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. L'invio bonario ad adempiere all'obbligazione può essere notificato al debitore entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in modo spontaneo o

comunque con congruo anticipo rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo di cui agli articoli successivi in modo da permettere che quest'ultimo sia notificato entro il termine di decadenza stabilito dalla norma.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

## **Art. 12**

### **Accertamento esecutivo delle entrate tributarie**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che non ne venga riprodotto il contenuto essenziale all'interno dell'avviso di accertamento stesso.

3. Gli avvisi devono contenere:

- a. l'indicazione del periodo di riferimento, dell'aliquota o della tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento;
- b. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto stesso;
- c. il nominativo del responsabile del procedimento e la sua sottoscrizione;
- d. i riferimenti dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche in autotutela dell'accertamento;
- e. le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- f. l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione in caso di mancato pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve contenere inoltre l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Deve altresì contenere la precisazione secondo la quale, decorsi tali

termini, l'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza necessità della notifica di una cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale di cui al R.G. n. 639/1910, per cui si procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Il contenuto degli atti di cui ai commi precedenti deve essere riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.p.R. n. 602/1973, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

### **Art. 13**

#### **Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali**

1. Ai fini della riscossione delle entrate patrimoniali, l'accertamento esecutivo deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata e secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

2. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare, il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

3. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali deve contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui



al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 14**

##### **Sanzioni. Principi generali**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria quantificata secondo i criteri previsti all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e sono disciplinate dalle apposite disposizioni relative ai singoli tributi. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste negli atti che disciplinano ogni singola entrata ovvero negli eventuali regolamenti.

4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 15**

##### **Interessi**

1. Decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile. Gli interessi moratori di cui al periodo precedente non vengono applicati sulle sanzioni, sugli interessi già conteggiati, sulle spese di notifica e sugli oneri di riscossione.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art. 16**

### **Verifica della regolarità tributaria per attività commerciali o produttive**

1. Ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019, il Comune provvede a rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi, concernenti attività commerciali e produttive, previa verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti. È altresì condizionato a tale regolarità anche l'esito positivo delle verifiche successive alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il Comune prenderà in considerazione i versamenti effettuati per tutti i tributi comunali, a seconda della posizione debitoria di ciascun soggetto richiedente. In particolare, saranno verificate le eventuali posizioni debitorie, sia relative a versamenti ordinari che ad avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi, relative al quinquennio precedente all'anno nel quale verrà presentata una delle richieste di cui al comma 1. Qualora il contribuente non avesse posizioni tributarie attive nel periodo indicato, il Comune terrà in considerazione i versamenti ordinari dell'anno nel quale verrà presentata la richiesta di rilascio delle licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, nonché la presentazione della SCIA, anche con riferimento alle singole scadenze e rate previste per ciascun tributo.

3. In caso di presentazione della SCIA e nel caso in cui autorizzazioni, licenze, concessioni e rinnovi che siano subordinati esclusivamente all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, non essendo prevista l'emanazione di alcun atto amministrativo specifico, la regolarità dei versamenti concorre con gli ulteriori requisiti previsti dalle normative e pertanto il Comune accerta la loro sussistenza nel termine di 60 giorni. Entro tale termine, qualora vengano ravvisate le irregolarità di cui al comma 2 mediante confronto con l'ufficio tributi, gli uffici competenti all'accertamento dei requisiti di cui al primo periodo adottano atti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività avviata, ai sensi dell'art. 19 co. 3 L. n. 241/1990, oltre ad emettere gli atti propedeutici alla regolarizzazione delle posizioni debitorie, così come previsti dalla normativa vigente.

4. Negli altri casi in cui non è prevista la presentazione della SCIA e nel caso in cui il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni e rinnovi sia subordinato ad una decisione discrezionale dell'Amministrazione, ovvero fuori dai casi previsti al comma 3, il procedimento di verifica della

regolarità dei versamenti, effettuato a cura dell'ufficio tributi su richiesta degli uffici competenti, si concluderà entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. n. 241/1990. Il Comune, prima di procedere alla formale adozione di un provvedimento negativo espresso ed agli atti previsti dalla normativa vigente, comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, tra i quali la eventuale irregolarità dei versamenti pregressi, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990. Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni e di prendere contatti con l'Ufficio competente che emetterà gli atti propedeutici al fine di regolarizzare la posizione debitoria riscontrata nel procedimento di verifica.

5. Una volta regolarizzate le posizioni debitorie, il contribuente darà prova degli avvenuti versamenti all'ufficio tributi, il quale entro 10 giorni dovrà comunicare l'esito positivo agli uffici competenti affinché gli stessi adottino gli atti conseguenti alla conclusione positiva dei procedimenti di cui al comma 1.

## **Art. 17**

### **Riscossione coattiva**

1. Gli avvisi di accertamento esecutivi di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione. Gli atti diventano esecutivi senza la necessità di una preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2019.

2. Decorsi ulteriori 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata o al funzionario responsabile della riscossione, indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali se individuati prima dell'emissione degli stessi, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente, dandone comunicazione al debitore. Qualora l'affidamento al soggetto incaricato della riscossione fosse stato effettuato già in sede di emissione degli avvisi di accertamento esecutivi di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, la comunicazione di cui al periodo precedente non è necessaria.

3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, trascorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto incaricato della

riscossione deve inviare un sollecito di pagamento con cui il debitore è avvisato che il termine indicato nell'accertamento esecutivo è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

4. La riscossione forzata è sospesa per 180 giorni qualora sia affidata ad un soggetto di cui all'art. 52 co. 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997, ovvero per 120 giorni se effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica in riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

5. Qualora vi sia stata presentazione del ricorso avverso gli atti di cui al comma 1 del presente articolo, il funzionario responsabile dell'entrata e del tributo valuta la possibilità e la convenienza di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, tenendo conto della natura del debitore e del rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

6. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, si procede alla nomina dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo senza che siano decorsi i 30 giorni indicati nella medesima disposizione.

7. Per gli atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2019, la riscossione coattiva, per le entrate tributarie e patrimoniali, può essere effettuata:

a. tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.;

b. con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639

8. La riscossione mediante ingiunzione fiscale di cui alla lettera b. del comma precedente può essere preceduta dall'invio di un atto di diffida nel quale viene concesso al debitore un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica, spese accessorie ed interessi come definite nel presente Regolamento.

## Art. 18

### Crediti inesigibili o di incerta riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile delle entrate o della riscossione, ovvero del soggetto incaricato della gestione, e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile delle entrate o della riscossione, ovvero il soggetto incaricato della gestione verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile ed in caso contrario avvia le procedure per la riscossione coattiva.
4. Per i crediti di natura non tributaria di incerta riscossione i responsabili di cui ai commi precedenti, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 189 e 228, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.
5. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al funzionario responsabile dell'entrata e della riscossione la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti inferiori all'importo di € 50,00 o comunque complessivamente inferiori o pari alle spese previste per le necessarie procedure.
6. Nei casi di crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a fallimento, prima di effettuare l'insinuazione al passivo, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.
7. Il Funzionario responsabile delle entrate o della riscossione certifica l'inesigibilità del credito con idonea documentazione in base alle diverse cause descritte nei commi precedenti:
  - a. irreperibilità del destinatario, sarà avvalorata dall'esito negativo della notifica e comprovata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla norma;
  - b. improcedibilità, si adegua ai limiti di importo ai sensi dell'art. 37 co. 3 del presente Regolamento;
  - c. incapienza del debitore sarà accertata a seguito di specifiche indagini documentate o dell'infruttuoso tentativo di esperimento di procedure esecutive o cautelari;

- d. dichiarazione del curatore o certificazione dello stato passivo esecutivo che provi l'insufficiente massa attiva della procedura concorsuale;
- e. visura camerale che certifica la cancellazione delle società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito.

## **Art. 19**

### **Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione emessi ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 comma 10 del presente Regolamento, il Funzionario responsabile dell'entrate e della riscossione valuta l'opportunità di attivare tempestivamente le procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore, nonché all'economicità dell'azione da intraprendere.
2. Per la determinazione dell'economicità il Comune potrà affidare a soggetti esterni dotati di idonea competenza, l'indagine sulla solvibilità dei debitori al fine di non rendere antieconomica per l'ente la prosecuzione dell'attività esecutiva e cautelare.
3. Le spese inerenti all'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000 e secondo quanto stabilito dall'art. 21 del presente Regolamento.

## **Art. 20**

### **Notifica degli atti di accertamento**

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela devono essere notificati dal funzionario responsabile delle entrate secondo quanto previsto dalla normativa, ossia con posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1 co. 161 L. n. 296/2006, posta con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/1982 ovvero personalmente, tramite messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della L. n. 296/2006. La notificazione degli atti afferenti al procedimento di riscossione coattiva viene effettuata ai sensi dell'articolo 14, L. 890/1982.
2. Gli atti impositivi, gli avvisi di accertamento esecutivi e tutti gli atti concernenti la riscossione coattiva di cui agli articoli precedenti per presente Regolamento possono altresì essere

notificati direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82. Nel caso di società, l'Amministrazione si riserva di procedere, anche senza specifica richiesta, a recapitare e notificare qualunque atto o documento sulla casella PEC risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

3. Per la notifica degli atti di cui al presente Regolamento, è competente il funzionario responsabile dell'entrata ovvero il funzionario responsabile della riscossione, i quali potranno avvalersi del servizio postale ovvero di uno o più messi notificatori di cui ai commi 158 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e comunque dai soggetti a ciò abilitati nelle forme e modalità consentite dalla normativa vigente.

4. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune di riferimento, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente stesso ovvero dei soggetti affidatari.

6. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## **Art. 21**

### **Ripetibilità delle spese di notificazione e di riscossione**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, tutte le spese sostenute per l'elaborazione e la notificazione degli atti di riscossione e quelle inerenti alle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. In particolare, sono messe a carico del destinatario:

a. una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, fino alla misura massima di 300,00 €, ovvero pari al 6% in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600,00 €;

b. una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendenti il costo della notifica degli atti e dell'attivazione delle procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, comprese le spese necessarie per le procedure di vendita giudiziaria ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero-

3. L'ammontare delle spese ripetibili è determinato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 168/2019 a cui si demanda.

4. Si applicano inoltre le disposizioni concernenti il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale di riscossione in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000, e quelle riguardanti le modalità di intervento degli istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti (D.M. 18 dicembre 2001), oltre alle disposizioni richiamate all'art. 1 co. 803 L. n. 160/2019.



## **TITOLO IV**

### **TUTELA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 22**

##### **Principi generali**

1. I rapporti con il contribuente devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge.
2. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del GDPR n.679/2016. Il Titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 23**

##### **Informazione del contribuente**

1. Il Comune assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

#### **Art. 24**

##### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, secondo le modalità di notifica individuate all'art. 20 del presente Regolamento. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario nel rispetto generale della sua riservatezza.
2. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti. Vengono altresì resi pubblici, i diritti, le aliquote, le tariffe, le detrazioni, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle singole entrate applicate.

## **Art. 25**

### **Motivazione degli atti e contenuti**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
  - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere, se non si intende addivenire a definizione agevolata, un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, producendo le deduzioni difensive;
  - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

## **Art. 26**

### **Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

## TITOLO V

### ATTIVITA' CONTENZIOSA E ISTITUTI DEFLATIVI

#### Capo I – Tutela giurisdizionale

##### Art. 27

##### Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune o ai soggetti incaricati della gestione dell'entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
  - b. la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto che deve concludersi con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
  - c. la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
  - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
3. Le istanze di cui al comma 2 sono inammissibili se:
  - a. sono prive dei requisiti di cui al comma 2, lettere a. e b.;
  - b. non sono presentate preventivamente prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
  - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

d. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e. vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

f. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

g. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

4. Il Comune, o il soggetto incaricato della gestione, ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa ovvero la regolarizzazione degli elementi mancanti nell'istanza le quali devono essere inoltrate dal contribuente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta formulata dall'ente o dal soggetto incaricato. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

5. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione di dare risposta scritta e motivata alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 L. 27-7-2000 n. 212 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza. La risposta del Comune, scritta e motivata, è comunicata ai contribuenti mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC entro i termini indicati al presente comma e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune, ovvero il soggetto incaricato della gestione, può rispondere collettivamente, con atto reso noto utilizzando idonee forme di pubblicità. Il parere reso è privo di

effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

6. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 5, opera la presunzione che il Comune o il soggetto incaricato della gestione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non sono irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ha ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 5.

7. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, è nullo.

8. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

9. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **Art. 28**

### **Contenzioso tributario**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.Lgs. n. 546/92 il funzionario responsabile dell'entrata o della riscossione, ovvero il soggetto nominato ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997 è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio, salvo che non ritenga, a causa della complessità o importanza della controversia, di avvalersi della assistenza di un professionista.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente, con provvedimento motivato, per singola entrata o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

## **Art. 29**

### **Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e che questo non riguardi esclusivamente motivi di tipo formale, il Comune, per mezzo di appositi provvedimenti del funzionario responsabile dell'entrata

o della riscossione o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo o risultato infondato, purchè con provvedimento motivato. Il provvedimento di annullamento o di rettifica in autotutela può essere disposto d'ufficio, o a seguito di specifica istanza presentata entro i termini per la proposizione del ricorso o comunque entro 60 giorno dal ricevimento dell'atto e opportunamente motivata.

2. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua rettifica o alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica-in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, i soggetti responsabili di cui all'art. 6, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annullano, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, i soggetti responsabili di cui all'art. 6 procedono all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a. errore di persona o di soggetto passivo;
- b. evidente errore logico;
- c. errore sul presupposto del tributo;

- d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. Attraverso l'esercizio del potere di autotutela, il Comune ha anche la possibilità di sospendere, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, il provvedimento emanato. Il termine della sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. In caso di illegittimità o infondatezza dell'atto, la sospensione potrà operare solo per un termine ragionevolmente breve e comunque non superiore ai 18 mesi, dovendo il Comune necessariamente procedere all'annullamento dell'atto. Si applicano gli artt. 21 octies e 21 nonies L. n. 241/1990.
9. Il provvedimento di annullamento o di rettifica ovvero il provvedimento di non accoglimento dell'istanza deve essere firmato dal funzionario responsabile dell'entrata o della riscossione e deve essere notificato al contribuente con le modalità previste per le notifiche ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

## **Capo II – Accertamento con adesione**

### **Art. 30**

#### **Presupposti**

1. In riferimento alle entrate tributarie, è introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e per effetto dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, che ne ha esteso l'applicazione, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente previsto per i tributi erariali.
2. Competenti alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente sono i soggetti responsabili del tributo oggetto dell'accertamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli accertamenti rivelatesi infondati o illegittimi.
6. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

### **Art. 31**

#### **Procedimento ad iniziativa del Comune**

1. Il responsabile del tributo, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, ad accertamento emesso ma prima di dare corso alla notifica, può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
  - a. la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
  - b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - c. gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - d. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.



3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. Qualora l'ufficio non attivasse il procedimento di cui al presente articolo, non è pregiudicata la possibilità per il contribuente di agire autonomamente a seguito di notifica dell'avviso di accertamento se riscontri che questo presenta aspetti che possono portare ad una rideterminazione della pretesa tributaria del Comune.
5. Trascorsi i termini di comparizione di cui al primo comma, il responsabile del tributo dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

## **Art. 32**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 31, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza, indirizzata all'Ufficio Tributi, è redatta in carta libera ed è inviata a mezzo raccomandata o presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario, purché in possesso di mandato scritto ad agire in nome e per conto di tutti gli altri coobbligati. L'eventuale atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati per conto degli altri estingue l'imposizione tributaria anche in capo a questi ultimi.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
4. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza da parte del soggetto stesso ma e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. L'invito non costituisce un obbligo per l'Ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
10. Il Responsabile dell'entrata darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente e del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

### **Art. 33**

#### **Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale, copia del quale, una volta sottoscritto dalle parti, dovrà essere consegnata al contribuente.

### **Art. 34**

#### **Contraddittorio e perfezionamento dell'accertamento con adesione**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare di verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
3. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal

contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.

4. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.

5. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro dieci giorni, da parte del contribuente della ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma precedente. Il responsabile del tributo, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

## **Art. 35**

### **Effetti dell'accertamento con adesione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

## TITOLO VI

### VERSAMENTI, RATEAZIONI, RIMBORSI E INTERESSI

#### Art. 36

##### Modalità dei versamenti

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata e al fine di velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite:
  - a. il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6;
  - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti postali, bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale, ovvero al soggetto incaricato della gestione;
  - d. carta di credito o bancomat di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con soggetto incaricato della gestione;
  - e. assegno circolare non trasferibile;
  - f. attraverso il modello F24 ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  - g. attraverso la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale e salvo ratifica del Consiglio Comunale, può disporre annualmente il differimento dei termini di scadenza previsti dalla normativa vigente per il versamento di ciascuna entrata di competenza comunale, ove ciò sia ritenuto necessario per particolari motivate esigenze e/o in considerazione di disposizioni normative che influiscono sulla definizione della debenza tributaria dell'anno d'imposizione di riferimento.

## **Art. 37**

### **Importi di modesto ammontare**

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in € 12,00 per ogni singolo periodo d'imposta, l'importo fino a concorrenza del quale il Comune non procede con l'emissione degli avvisi di accertamento ai sensi degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
2. Non si procede all'erogazione di rimborsi qualora l'importo sia uguale o inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Non si procede all'avvio delle procedure esecutive riscossione coattiva in caso di importi inferiori ad € 50,00.
4. Eventuali franchigie per minimi versamenti in autotassazione sono stabilite dai regolamenti dei singoli tributi.
5. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

## **Art. 38**

### **Rateazioni**

1. Per i debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del presente Regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, su specifica richiesta presentata dal contribuente e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria, entro le scadenze previste, il funzionario responsabile del servizio può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale e comunque prima dell'avvio della procedura esecutiva, e dovrà contenere:
  - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
  - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
  - d. idonei documenti che comprovino lo stato di difficoltà economica, quali ad esempio l'attestazione ISEE e la documentazione riguardante la condizione lavorativa.

3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente suddivisione:
  - a. da 100,01 € a 500,00 € fino ad un massimo di 4 rate mensili;
  - b. da 500,01 € a 3.000,00 € da un minimo di 5 fino a 12 rate mensili;
  - c. da 3.000,01 € a 6.000 € da un minimo di 13 fino a 24 rate mensili;
  - d. da 6.000,01 € a 20.000 da un minimo di 25 fino a 36 rate mensili;
  - e. Oltre 20.000,01 da un minimo di 36 fino a 72 rate mensili.
4. Non è ammessa nessuna rateizzazione per importi pari o inferiori a € 100,00.
5. La rateizzazione è concessa a condizione che non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento concesse in precedenza al medesimo soggetto.
6. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
7. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei, non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. Si ha un peggioramento della situazione economica del debitore quando sopraggiungono eventi che incidono sulla condizione patrimoniale e reddituale dello stesso in modo tale da giustificare la rimodulazione del piano rateale concesso in precedenza. La proroga può in entrambi i casi essere concessa, se non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque fino ad un massimo di 72 rate mensili.
8. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro 2.500,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia solvibilità, idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, valida per il periodo di ammortamento. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dal firmatario del provvedimento che si intende rateizzare, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore. Qualora non sia possibile presentare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la

concessione della rateizzazione è subordinata al versamento anticipato pari al 20% dell'intero importo dovuto.

9. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata alle scadenze previste, dopo espresso sollecito, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e dovrà versare l'intero debito residuo, in unica soluzione, entro sessanta giorni dall'inadempimento.

10. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi dovuti sull'importo rateizzato sono da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata e saranno imputati sulla prima rata e sono calcolati sulle somme di qualsiasi natura, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri per la riscossione.

11. La dilazione concessa dovrà rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente alla decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria.

12. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata.

13. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, con posta certificata (PEC) o posta elettronica semplice (e-mail) entro 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

14. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate saranno sospese per un periodo pari a quello stabilito della rateazione. In caso di decadenza del beneficio per mancato pagamento di una rata, l'importo rimanente sarà riscuotibile in unica soluzione e potrà essere sottoposto alle misure cautelari ed esecutive sospese al momento della concessione della rateizzazione.

## **Art. 39**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. I soggetti responsabili di cui all'art. 6, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvedono ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notificano al contribuente l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.
4. In sede di erogazione di un rimborso di tributo o altra entrata il funzionario responsabile verifica se il beneficiario risulta debitore nei confronti dell'ente. In caso negativo, procede con l'erogazione della somma da rimborsare; in caso positivo notifica all'interessato un provvedimento di compensazione ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
5. Anche in deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie e ove vi sia assenso da parte del richiedente il rimborso, il funzionario responsabile può disporre che somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente vengano riversate direttamente al Comune titolato alla riscossione.
6. Si applica altresì quanto stabilito in merito dai regolamenti specifici per ciascun tributo o entrata.

#### **Art. 40**

#### **Compensazioni**

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune, anche relativamente ad annualità diverse qualora sia stato confermato il suo diritto al rimborso ai sensi dell'art. 39 del precedente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.
4. In caso di mancato riscontro entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.
5. La compensazione è effettuata d'ufficio qualora il funzionario responsabile, nel verificare la richiesta di rimborso presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo precedente, riscontri vi siano posizioni debitorie del medesimo soggetto. In tal caso, notifica al contribuente un provvedimento di compensazione tra il credito (o parte del credito) ed il debito riscontrato, e trascorsi sessanta



giorni dalla notifica del provvedimento senza opposizioni da parte dell'interessato, provvede alla movimentazione delle somme.

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso.

7. Nel caso la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente compensate.

## **TITOLO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 41**

##### **Norme finali**

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali e lo statuto comunale.

#### **Art. 42**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 43**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

#### **Art. 44**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 45**

### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.